



Comune di Piazza Armerina
Provincia di Enna



www.comune.piazzaarmerina.en.it

REGOLAMENTO SUL BARATTO AMMINISTRATIVO

(art. 24, D.L. n. 133/2014, art. 190 d.lgs. 50/2016)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 in data 28-01-2020

L'articolo 24 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, rubricato "Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali; in materia di tutela e valorizzazione del territorio", convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n.164, disciplina la possibilità per i comuni di deliberare riduzioni o esenzioni di tributi a fronte di interventi per la riqualificazione del territorio, da parte di cittadini singoli o associati, attraverso il "Baratto amministrativo".

Gli articoli 189 e 190 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 rubricati, rispettivamente, "Interventi di sussidiarietà orizzontale" e "Baratto Amministrativo", prevedono la possibilità di erogare, insieme ad altre forme di sussidiarietà orizzontale, incentivi attraverso "riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività" (art. 190), ovvero "incentivi alla gestione diretta delle aree e degli immobili da parte dei cittadini costituiti in consorzi, "anche" mediante riduzione dei tributi propri".

Detti articoli sono accomunati dall'essere espressione del principio di sussidiarietà per la tutela del territorio e la sua manutenzione. In tal modo i cittadini esercitano i propri diritti costituzionali nel pieno sviluppo della persona umana, come previsto dall'art.118 Cost.

ART. 2 - FINALITÀ, OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina le forme di collaborazione che si esprimono nell'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa dei cittadini e associazioni con l'Amministrazione comunale, per la cura, il recupero e lo sviluppo dei beni comuni urbani.

Il Regolamento, in particolare, disciplina lo svolgimento del servizio di cittadinanza attiva, con l'obiettivo di infondere nella comunità amministrata forme di cooperazione, rafforzando in tal modo il rapporto di fiducia dei cittadini con l'istituzione locale.

ART. 3 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intendono per:

Baratto amministrativo: insieme delle forme di collaborazione dei cittadini con l'Amministrazione, per la cura, il recupero e il miglioramento dei beni comuni urbani, rispetto ai quali sono previsti, per un periodo limitato e definito, riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere;

Beni comuni urbani: i beni materiali che i Cittadini, le Associazioni e l'Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo;

Interventi di riqualificazione o valorizzazione del territorio: interventi volti alla conservazione, manutenzione e/o recupero dei beni comuni urbani, per garantirne e migliorarne la fruibilità collettiva, rientranti nelle tipologie previste dagli artt. 24 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n.164 e 190 D.lgs. 18 aprile 2016 n.50;

Aree ed immobili pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi, edifici e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà di pubblica o assoggettati ad uso pubblico;

Cittadini e associazioni: tutti i soggetti singoli e le associazioni stabili e legalmente riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento, che si attivano per condividere con l'Amministrazione la responsabilità della cura, il recupero e la conservazione dei beni comuni, al fine di migliorarne la fruizione collettiva;

Comune o Amministrazione: il Comune di Piazza Armerina nelle sue diverse articolazioni istituzionali ed organizzative;

Proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini o da associazioni, spontanea o in risposta ad una iniziativa del Comune, volta alla cura, al recupero e alla manutenzione dei beni comuni urbani,

Patto di collaborazione: accordo con il quale Comune e Cittadini, singoli o associati, definiscono l'ambito degli interventi di cura o recupero dei beni comuni urbani;

ART. 4 - DESTINATARI DEL BARATTO AMMINISTRATIVO E PRIORITÀ

Tutti i cittadini maggiorenni, singoli o associati, residenti nel comune di Piazza Armerina e in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento possono diventare soggetti attivi nella cura dei beni comuni, e in relazione agli interventi - previsti dagli artt. 24 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e 190 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - possono beneficiare di riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere.

Tali benefici sono concessi prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente "riconosciute" e ai cittadini in situazione di disagio economico.

Il Comune, nel tutelare il diritto di ciascun nucleo familiare di preservare le risorse economiche per i bisogni primari, senza pregiudicare il rispetto delle regole nel pagamento individuali, infatti, nel "Baratto Amministrativo" un istituto in grado di contemperare l'obbligo del pagamento dei tributi con le disponibilità economiche del nucleo familiare, quale ulteriore strumento di politica sociale a favore dei cittadini in situazione di disagio economico.

ART. 5 - APPLICAZIONE DEL BARATTO AMMINISTRATIVO

Il "Baratto amministrativo" si fonda sulla realizzazione di progetti presentati dai cittadini singoli o associati o predisposti dal Comune di Piazza Armerina di riqualificazione o valorizzazione del territorio.

Gli interventi riguardano: la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzabili e, in genere, la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano ed extraurbano.

La tipologia dei predetti interventi è di tipo sussidiario, cioè di integrazione di specifiche attività di carattere sociale poste in essere dal comune di Piazza Armerina. A fronte dell'intervento sussidiario dei cittadini, il Comune di Piazza Armerina potrà disporre la riduzione o esenzione di tributi inerenti il tipo di attività posta in essere.

ART. 6 - IMPORTO COMPLESSIVO E VALORE DELLA PRESTAZIONE

In sede di predisposizione del bilancio di previsione, L'Amministrazione Comunale stabilisce l'importo da destinare al "Baratto amministrativo", disponendo i conseguenti stanziamenti.

Tale importo può essere eventualmente integrato in ragione delle disponibilità di bilancio e dei progetti ritenuti congrui.

Nell'ambito dell'importo annuo, il patto di collaborazione individua il valore massimo riconoscibile alla prestazione resa, tenendo conto della qualità e della durata della stessa, assumendo quale valore di riferimento orario euro 7,50. Tale valore, per un importo minimo di € 120,00 e fino alla concorrenza di un importo massimo di euro 840,00 per singolo individuo sarà portato in riduzione/esenzione di quanto dal medesimo soggetto dovuto a titolo di tributi comunali nel medesimo esercizio.

Qualora il valore delle prestazioni rese ecceda il predetto importo massimo, ovvero sia comunque superiore all'ammontare dei tributi comunali dovuti, è esclusa ogni ipotesi di erogazione diretta di somme e/o di compensazione totale o parziale con altre obbligazioni tributarie nei confronti del Comune.

ART. 7 – REQUISITI PER LA DOMANDA DI BARATTO AMMINISTRATIVO

I cittadini che intendono svolgere servizi e interventi di cui al presente regolamento devono possedere i seguenti requisiti:

1. essere residenti nel comune di Piazza Armerina;
2. età non inferiore ad anni 18;
3. idoneità psico-fisica in relazione al servizio civico da svolgere;
4. presentare un ISEE non superiore ad euro 11.493,82 con incremento di euro 1.000,00 per ogni familiare convivente;
5. per i soggetti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 600,600 bis, 600 ter, 600 quater c.p. e per i delitti contro la libertà personale è facoltà dell'Amministrazione comunale approvare o meno con atto della Giunta comunale i relativi progetti.

Le associazioni devono possedere i seguenti requisiti:

1. sede legale nel Comune di Piazza Armerina;
2. scopi perseguiti compatibili con le finalità istituzionali del Comune;
3. essere iscritte nell'apposito registro regionale, se richiesto dalle normative vigenti.

Gli associati impiegati nei servizi civici devono possedere, in ogni caso, i requisiti sopra indicati, previsti per il cittadino singolo.

L'attività svolta nell'ambito del servizio civico non determina in alcun modo l'instaurazione di un rapporto di lavoro con il Comune.

ART. 8 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I cittadini, singoli o associati, possono presentare domanda, compilando l'apposito modello predisposto dal Comune, entro il 30 Aprile di ogni anno. Nel caso in cui l'importo totale delle richieste fosse superiore all'importo complessivo del "baratto amministrativo", la graduatoria darà priorità ai cittadini in situazione di disagio economico, assegnando loro un punteggio secondo la seguente tabella:

	Punteggio
ISEE sino a € 3.000,00	7
ISEE da € 3.001,00 sino a € 6.000,00	5

ISEE da € 6.001,00 sino a € 12.000.00	3
Stato di disoccupazione o inoccupazione (punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia)	3
Stato di cassa integrazione (punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia)	1
Nuclei monogenitoriali con minori a carico	4
Nuclei familiari con 3 o più figli minori a carico	4
Uno o più componenti in possesso di certificazione handicap di cui alla legge 104/92 articolo 3, comma 3, c/o in possesso di invalidità civile per grave stato di salute (punteggio per ciascun membro familiare)	4

ART.9 - PROPOSTE DI COLLABORAZIONE

La proposta di collaborazione può essere elaborata dal Comune, con approvazione da parte della Giunta comunale, su proposta dei titolari di posizione organizzativa afferenti l'ambito dei Lavori Pubblici e dei Tributi, in linea con la programmazione delle attività dell'Ente.

La proposta di collaborazione può essere formulata da cittadini o associazioni e la stessa dovrà indicare:

1. generalità complete del proponente (singolo o associato);
2. possesso dei requisiti richiesti;
3. servizio a cui si intende partecipare ovvero proposte di attività, ovvero il servizio da svolgere nell'ambito delle attività previste nel presente regolamento;
4. disponibilità in termini di tempo;
5. eventuali attrezzature da mettere a disposizione.

La proposta di collaborazione presentata viene sottoposta ai titolari di posizioni organizzative competenti per una valutazione tecnica e finanziaria di fattibilità, successivamente, sulla base degli elementi acquisiti, i quali predispongono tutti gli atti necessari a rendere operativa la collaborazione, sottoponendola alla valutazione della Giunta comunale.

I risultati ottenuti sono pubblicati in un apposito spazio sul sito istituzionale del Comune, al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche, nonché la conoscenza diffusa dei riscontri ottenuti.

ART. 10 - PATTO DI COLLABORAZIONE

Il patto di collaborazione è lo strumento con cui il Comune, a seguito della proposta di collaborazione, stabilisce tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente regolamento.

Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione.

Il patto, in particolare, definisce:

1. gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;
2. la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
3. le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti e i limiti di intervento;
4. le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
5. le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e recupero dei beni urbani,
6. la necessità di coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto nel presente regolamento, nonché le misure utili a eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
7. le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
8. le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di produrre.

ART. 11 - NATURA DEL RAPPORTO E OBBLIGHI DEL CITTADINO

Il destinatario del "Baratto amministrativo" opera a titolo di volontariato, prestando il proprio servizio in una logica di complementarietà e non di sostituzione di operatori pubblici o convenzionati con l'Ente, ed è tenuto a svolgere il proprio servizio

civico con la diligenza "del buon padre di famiglia" e a mantenere un comportamento corretto e idoneo al buon svolgimento dello stesso.

In particolare deve comunicare tempestivamente al Comune eventuali modifiche di orario, assenze o impedimento a svolgere il proprio servizio, offrendo la propria disponibilità per un monte ore tale da coprire l'intera esigenza del tributo, tenendo conto di quanto stabilito nel presente regolamento.

Gli interventi dei cittadini avranno carattere occasionale e non continuativo, e saranno finalizzati alla cura o alla gestione condivisa di aree ed immobili pubblici periodicamente individuati dall'amministrazione.

Gli interventi sono finalizzati a:

1. integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi comuni;
2. assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione ovvero interventi, tecnici, di recupero di spazi pubblici e di edifici in disuso e/o degradati.

A titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi possono riguardare: manutenzione, sfalcio e pulizia delle aree verdi, parchi pubblici e aiuole; sfalcio e pulizia dei cigli delle strade comunali, comprese strade rurali; pulizia delle strade, piazze, marciapiedi e altre pertinenze stradali di proprietà o di competenza comunale; pulizia dei locali di proprietà comunale; lavori di piccola manutenzione degli edifici comunali; manutenzione delle aree giochi bambini, arredo urbano.

ART. 12 - ASSICURAZIONE

I cittadini che svolgono il servizio civico saranno assicurati a cura e spese dell'Amministrazione comunale contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

Essi rispondono personalmente di eventuali danni a persone o cose non coperti da polizze assicurative, ovvero commessi con dolo o colpa grave.

ART. 13 - MEZZI E ATTREZZATURE

Il cittadino deve svolgere le attività previste e concordate con il Comune con la sottoscrizione del patto di collaborazione, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa antinfortunistica vigente, utilizzando mezzi, attrezzature e dispositivi di protezione adeguati.

Il Comune può fornire, su richiesta e ove ciò sia possibile, a titolo di comodato d'uso, i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività, i beni strumentali ed i materiali di consumo - salvo quanto diversamente stabilito nel patto di collaborazione - per prestazioni che necessitano di attrezzature non possedute dal Comune.

Il cittadino in quest'ultima ipotesi risponde del corretto uso dei beni messi a disposizione, obbligandosi alla restituzione in buone condizioni al termine dell'attività, da effettuarsi nei modi e termini concordati nel patto di collaborazione; in caso di danneggiamento e/o smarrimento ne risponde direttamente.

Il cittadino che collabora con l'Amministrazione assume la qualità di custode dei beni ex art. 2051 c.c., avendo per esclusa ogni responsabilità del Comune.

ART. 14 - DOVERE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE DEI RISCHI

Al cittadino ammesso al servizio devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate dal Comune, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per il servizio civico e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.

Il cittadino è tenuto ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati e a rispettare le prescrizioni impartite dagli Uffici comunali competenti.

ART. 15 – SUPERVISIONE ALL'ESECUZIONE DEL PATTO DI COLLABORAZIONE

Il Comune, all'interno del Servizio interessato, individua un supervisore, cui compete verificare il rispetto delle condizioni pattuite, la regolarità dell'esecuzione del patto e segnalare tempestivamente ogni anomalia rinvenuta, dando disposizioni in ordine alla corretta esecuzione degli interventi.

ART. 16 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.